

# Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

3° trimestre 2017

**Sentenza [Bărbulescu contro la Romania](#) del 5 settembre 2017 (n. 61496/08) (Grande Camera)**

*Diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza (art. 8 CEDU); sorveglianza della corrispondenza elettronica di un impiegato*

La causa riguarda la decisione di un'impresa privata di licenziare un dipendente dopo aver sorvegliato la sua corrispondenza elettronica e averne conosciuto i contenuti. Il ricorrente ha accusato i giudici nazionali di non aver rispettato il loro obbligo di proteggere la sua vita privata e la sua corrispondenza.

La Corte ha concluso che le autorità rumene non hanno ponderato correttamente gli interessi in gioco; in particolare non hanno verificato se il datore di lavoro avesse previamente avvertito il ricorrente di eventuali controlli della sua corrispondenza e non hanno tenuto conto del fatto che egli non sia stato informato delle modalità e dell'estensione di tale sorveglianza né del livello d'ingerenza nella sua vita privata e nella sua corrispondenza. Inoltre i giudici rumeni non hanno accertato le ragioni precise della sorveglianza, né se il datore di lavoro avrebbe potuto ricorrere a misure meno invasive e se l'accesso ai contenuti della corrispondenza all'insaputa del ricorrente era ammissibile.

Violazione dell'articolo 8 CEDU (11 voti contro 6).

**Sentenza [Dakir contro il Belgio](#) dell'11 luglio 2017 (n. 4619/12)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU), libertà di pensiero, di coscienza e di religione (art. 9 CEDU), divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); divieto di coprire il volto nei luoghi pubblici in tre comuni belgi*

La causa riguarda un disciplinamento, adottato da tre comuni belgi, che vieta di portare un abbigliamento che copra il volto nei luoghi pubblici.

La Corte ha stabilito che il divieto è proporzionato all'obiettivo perseguito, ossia il mantenimento delle condizioni di una convivenza civile («*vivre ensemble*») ai fini della tutela dei diritti e delle libertà altrui. La restrizione in questione può essere considerata necessaria in una società democratica; accettare o meno che il volto sia coperto nei luoghi pubblici in Belgio è una scelta della società civile (cfr. sentenza S.A.S. c. *la Francia*, Grande Camera, del 1° luglio 2014, ricorso n. 43835/11, cfr. anche il rapporto del terzo trimestre 2014).

Nessuna violazione degli articoli 8, 9 e 14 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Moreira Ferreira contro il Portogallo \(n. 2\)](#) dell'11 luglio 2017 (n. 19867/12) (Grande Camera)**

*Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); rifiuto di riaprire un procedimento penale dopo che la Corte aveva accertato una violazione della Convenzione*

La causa riguarda il rifiuto della Corte suprema portoghese di rivedere una condanna penale su richiesta della ricorrente in seguito a una sentenza delle Corte di Strasburgo.

I giudici di Strasburgo ricordano che la Camera aveva effettivamente stabilito nella sua sentenza che un nuovo processo o la riapertura del procedimento costituiva in linea di massima un modo adeguato, ancorché non per forza necessario o esclusivo, per risolvere la

violazione accertata. La Camera aveva quindi evitato di imporre indicazioni vincolanti su come eseguire la sua sentenza. L'interpretazione della sentenza della Camera da parte della Corte suprema portoghese non è, nel suo insieme, il risultato di un errore evidente di fatto o di diritto, il che avrebbe costituito un diniego di giustizia. Tenendo conto del principio di sussidiarietà, su cui si fonda la Convenzione, e della formulazione scelta dalla Camera, la Grande Camera ha concluso che il rifiuto della Corte suprema portoghese di riaprire il procedimento non stravolge le constatazioni della sentenza della Camera e le ragioni addotte dalla Corte suprema al riguardo rientrano nel margine di apprezzamento dei giudici nazionali. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (9 voti contro 8).

**Sentenza [Regner contro la Repubblica Ceca](#) del 19 settembre 2017 (n. 35289/11)  
(Grande Camera)**

*Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); revoca di un nullaosta di sicurezza di un alto funzionario sulla base di informazioni confidenziali*

La causa riguarda una decisione amministrativa con cui i giudici cechi hanno annullato un nullaosta di sicurezza necessario al ricorrente per esercitare un'importante funzione presso il ministero della difesa. Il signor Regner ha sostenuto dinnanzi alla Corte di non aver avuto un processo equo in quanto nel corso del procedimento con cui aveva impugnato la revoca del nullaosta non ha potuto prendere visione di un fondamentale mezzo di prova, classificato come confidenziale.

La Corte ha rilevato, tra le altre cose, che i giudici cechi disponevano della necessaria indipendenza e imparzialità, che avevano accesso illimitato a tutti gli atti classificati e che avevano potuto ponderare le motivazioni del diniego di consultazione e autorizzare la visione di tali documenti. Inoltre ha aggiunto che detti giudici avevano potuto verificare l'annullamento del nullaosta ed eventualmente sanzionare una decisione arbitraria, che la loro cognizione non si limitava ai mezzi di prova presentati, ma abbracciava l'insieme delle circostanze e che hanno debitamente esercitato le competenze di controllo di cui dispongono in questo tipo di procedimenti per quanto riguarda sia la necessità di preservare la confidenzialità dei documenti classificati, sia la giustificazione della decisione di revoca del nullaosta. Per queste ragioni, le limitazioni del diritto al contraddittorio e della parità delle armi del ricorrente sono state bilanciate in modo tale da preservare l'equilibrio tra le parti; ne consegue che l'essenza stessa del diritto del ricorrente a un processo equo non è stata compromessa.

Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (10 voti contro 7).

**Sentenza [Ndid contro il Regno Unito](#) del 14 settembre 2017 (n. 41215/15)**

*Rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione di un cittadino nigeriano*

Il ricorrente, un cittadino nigeriano, è giunto in Inghilterra all'età di due anni. Dai dodici anni in poi ha commesso reati sempre più gravi ed ha soggiornato ripetutamente in istituti di rieducazione per giovani delinquenti. Successivamente è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione di espulsione. Dinnanzi alla Corte ha fatto valere che l'espulsione costituirebbe una violazione sproporzionata della sua vita privata e familiare in quanto in particolare nel 2012 ha avuto un figlio da una cittadina britannica la quale non ha alcun legame con la Nigeria.

La Corte ha rilevato che il caso richiede un esame approfondito visti la durata del soggiorno del ricorrente in Inghilterra, il rapporto con il figlio e gli altri membri della famiglia residenti nel Regno Unito e i rapporti sporadici con la sua patria. Nel contempo la Corte non ravvisa alcun motivo per mettere in questione la decisione di espulsione dei giudici inglesi i quali, secondo la Corte, hanno vagliato accuratamente e in dettaglio le disposizioni dell'articolo 8 CEDU. Date queste premesse, non spetta ai giudici di Strasburgo riesaminare la proporzionalità del provvedimento.

Nessuna violazione dell'articolo 8 (6 voti contro 1).